

COMUNE DI CESANA TORINESE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO E DI MEDIAZIONE IN AMBITO TRIBUTARIO

Indice

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Fattispecie

Art. 4 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

Art. 5 – Contenuto dell'istanza

Art. 6 – Effetti della presentazione dell'istanza

Art. 7 – Risposta

Art. 8 – Effetti della risposta

Art. 9 – Inammissibilità dell'istanza

Art. 10 – Impugnabilità della risposta

CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 11 – Oggetto

Art. 12 – Ambito di applicazione

Art. 13 – Valore della lite

Art. 14 – Istanza

Art. 15 – Modalità di presentazione

Art. 16 – Termini di presentazione

Art. 17 – Effetti della presentazione dell'istanza

Art. 18 – Trattazione dell'istanza

Art. 19 – Esame preliminare dell'istanza

Art. 20 – Accordo di mediazione

Art. 21 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione

Pag. n.1

Art. 22 – Sanzioni

Art. 23 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

Art. 24 – Provvedimento di diniego

Art. 25 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Art. 26 – Costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 27 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 28 – Deposito del ricorso

Art. 29 – Spese del procedimento di mediazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Norme di rinvio

Art. 31 – Abrogazioni

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è volto a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune di Cesana Torinese , nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014 e ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare altresì il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione, previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi da questo Ente per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

CAPO I DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) dell'art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Cesana Torinese (To).

Articolo 3 – Fattispecie

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

Articolo 4 - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

Pag.3

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo pec all'indirizzo: comunecesana@legalmail.it;

d) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato in Piazza Vittorio Amedeo n.1 – 10054 Cesana Torinese ;

e) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Cesana Torinese - Piazza Vittorio Amedeo n.1 – 10054 Cesana Torinese ;

Articolo 5 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Articolo 6 - Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 7 – Risposta

- Il responsabile del procedimento relativo al tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta **entro 90 giorni** dal ricevimento dell'istanza.

Pag.4

2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.
3. Per le questioni particolarmente complesse, il responsabile del procedimento relativo al tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 9 "inammissibilità dell'istanza", in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 "Contenuto dell'istanza", il responsabile del procedimento relativo al tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo (entro 90 giorni), iniziano a decorrere dal giorno in cui la

regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il responsabile del procedimento relativo al tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 8 - Effetti della risposta

1. La risposta non vincola il contribuente.
2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.
4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 7 "Risposta" si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Articolo 9 - Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;

Pag.5

- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 10 - Impugnabilità della risposta

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 11 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione così come definiti ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156.

2. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.

3. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e s.m.i., **trova luogo obbligatoriamente** prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore **non superiore a cinquantamila euro**, e rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

4. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dall'articolo 17-bis, comma 1 del D.lgs 546/1992 e s.m.i., si applica alle controversie tributarie del Comune di Cesana Torinese, di valore non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).

2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

- avviso di accertamento;

pag.6

- avviso di liquidazione;
- provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- ruolo;
- diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- cartelle di pagamento per vizi propri.

3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda: controversie di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro; controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo del D.lgs 546/1992 e s.m.i., concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale); controversie relative ad atti non impugnabili.

Art. 13 - Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.

2. L'importo di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.lgs 546/1992 e s.m.i., è calcolato al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.

Art. 14 - Istanza

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a

chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Pag.7

Art. 15 - Modalità di presentazione

1. L'istanza di reclamo/mediazione, laddove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si intende presentata a questo Ente con il deposito presso l'ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo PEC, relativo ad una controversia tributaria afferente un atto tributario del Comune di Cesana Torinese .

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e s.m.i., la citata istanza si intende presentata ed il conseguente procedimento di reclamo/mediazione si intende conseguentemente introdotto automaticamente anche in presenza di diversa forma di notifica di ricorso relativo a controversie tributarie afferenti atti tributari di questo Ente.

3. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente.

Art. 16 -Termini di presentazione

1. I termini della presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione seguono e soggiacciono agli stessi termini per l'impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia.

Art. 17 – Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale (in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii.) il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.

2. La presentazione dell'istanza obbliga quindi questo Ente a verificare, eventualmente anche alla luce della proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa contenuta nell'istanza, se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la presentazione dell'istanza, e termina con l'accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego.

Art. 18 - Trattazione dell'istanza

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 4 del D.lgs 546/1992 e s.m.i., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

2. Il "mediatore tributario comunale" (di seguito, il mediatore) viene individuato nel Segretario comunale, compatibilmente con la ristretta struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale con le necessarie competenze tecniche".

Pag.8

3. Il conferimento dell'incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune né modifica l'inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.

Art. 19 - Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, il mediatore verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendola, con il proprio parere, all'ufficio responsabile del tributo.

3. L'esame di cui al comma precedente risponde ai seguenti tre criteri specifici:

- eventuale incertezza delle questioni controverse;
- grado di sostenibilità della pretesa;
- principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 20 - Accordo di mediazione

1. Il responsabile del procedimento relativo al tributo, ricevuta dal mediatore il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione ai sensi dell'articolo precedente, la esamina tempestivamente e

comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.

2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il responsabile del procedimento relativo al tributo verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al mediatore ed al contribuente. Qualora, verificata la possibilità di procedere alla mediazione Il responsabile del procedimento relativo al tributo non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al mediatore ed al contribuente.

3. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il responsabile del procedimento relativo al tributo, verificata la possibilità di procedere alla mediazione, può elaborare, anche dopo un eventuale invito del contribuente al contraddittorio, una propria offerta di mediazione che comunica al contribuente ed al mediatore.

4. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il mediatore verifica la possibilità di addivenire ad un accordo e, ove sussistano impedimenti allo stesso, convoca l'ufficio competente sul tributo ed il contribuente per un tentativo conclusivo di mediazione.

Pag.9

5. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.

6. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali: le modalità con cui si è pervenuti all'accordo; l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione, l'eventuale garanzia.

Art. 21 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità: pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata; con la

sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato.

Art. 22 – Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 23 -Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

1. Nel caso in cui non si pervenga all'accordo di mediazione il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 24 - Provvedimento di diniego

- Qualora, all'esito dell'esame preliminare il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, ovvero qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure le parti non pervengano ad un accordo, l'ufficio responsabile del tributo comunica al contribuente, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
- Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Pag.10

3. Il provvedimento di diniego potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, la cui sottoscrizione tiene luogo di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo.

Art. 25 -Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi: versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta; mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata; mancata prestazione della garanzia quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il responsabile del procedimento relativo al tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;

b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);

c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, Il responsabile del procedimento relativo al tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

Art. 26 - Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Art.27 - Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio il termine di 30 (trenta) giorni decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione da parte del Comune.

2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 28 - Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Art. 29 - Spese del procedimento di mediazione

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

4. Il presente Regolamento entra in vigore dal **1 gennaio 2018**.

Articolo 31 - Abrogazioni

- Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

